



COMUNE DI POCAPAGLIA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22

OGGETTO: Determinazione tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L.160/2019) - anno 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addi **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
RIORDA Antonio Luigi	Sindaco	X	
DACOMO Giuseppe	Vice Sindaco	X	
CAPRIOLO Giovanni Battista	Assessore	X	
TARABLE FRANCO	Assessore	X	
GROSSO Morena	Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **D'AGOSTINO dott. Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **RIORDA Antonio Luigi** nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

(D'Agostino dott. Francesco)

Il Responsabile Servizio Finanziario

(Tibaldi Maria Maddalena)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di **occupazione del suolo pubblico** e di **esposizione pubblicitaria**;
- i successivi commi da 837 a 847, disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, **destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate;
- il nuovo canone sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- i previgenti tributi e canoni sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto le relative tariffe continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa;
- il presupposto del canone è:
 - 1) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - 2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - 3) l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 05/02/2021, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, è stato formalmente istituito il Canone Unico ed approvato il relativo Regolamento di disciplina;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della sopraccitata Legge 160/2019, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata in linea di massima dallo schema di tariffe che si vanno ad approvare con la presente deliberazione, salvo ovviamente scostamenti nella base imponibile;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che ha sottratto alla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e che pertanto organo competente a deliberare la determinazione delle aliquote dei tributi, salvo diversa, specifica e successiva disposizione di Legge, è la Giunta Comunale;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 legge 388/2000 e s.m.i. (Legge finanziaria 2001) il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e s.m.i. (Finanziaria 2007), e dell'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2001), il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato differito al 31/03/2021;

Dato atto che le tariffe di cui al presente atto non presentano carattere tributario, ma patrimoniale, pertanto non sono soggette alle misure di pubblicazione e controllo proprio dei tributi comunali;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dopo esauriente discussione in merito;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di dichiarare con successiva ed unanime votazione, resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
RIORDA Antonio Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO dott. Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29/03/2021** al **13/04/2021** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Pocapaglia, li 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO dott. Francesco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ❑ Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs 18.8.00 n° 267.

- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 c. 4 T.U.F.L. 267/2000 e s.m.i.)

Pocapaglia, li 23-mar-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO dott. Francesco
